

Accordo di intesa economica

Nel giorno 04 del mese di agosto 2014, presso la sede della Fisascat Cisl, si sono incontrati:
la Publikompass S.p.A. rappresentata dal Dott. Rinaldo Del Tasso ed assistita dall'Avv. Massimo Goffredo (di seguito anche la Società)
la Confcommercio Roma nella persona di Gabriele Marini;
e
la Filcams - CGIL Nazionale nella persona di Luca De Zolt;
la Fisascat - CISL Nazionale nella persona di Dario Campeotto;
la UILTUCS Nazionale nella persona di Antonio Vargiu;
le RSA Publikompass

Premesso che:

- la Società con comunicazione del 15 luglio 2014, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991 il cui testo si intende qui integralmente richiamato e trascritto;
- le OO.SS. hanno richiesto formalmente un incontro al fine di attivare l'esame congiunto previsto dalla normativa di legge in materia;
- le Parti si sono, pertanto, incontrate in data 28 luglio u.s. ed in data odierna al fine di espletare l'esame congiunto di cui sopra.
- suddetto esame congiunto è terminato con la sottoscrizione di un verbale di accordo, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, che ha previsto l'erogazione da parte dell'azienda di un importo a titolo di incentivo all'esodo per i lavoratori che, entro e non oltre la data del 31 agosto p.v., manifestino la non opposizione alla collocazione in mobilità e la cui entità è stata demandata dalle Parti a separata intesa;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. nel riconfermare il contenuto del verbale di accordo sottoscritto in data odierna e richiamato in premessa, ai lavoratori così come individuati nel suddetto accordo, che manifestino formalmente all'azienda la propria non opposizione al licenziamento entro il termine del 31 agosto 2014, la Società riconoscerà a ciascun lavoratore, a titolo di incentivo all'esodo, un importo lordo pari a 10 volte l'importo della retribuzione mensile lorda corrente, che si intende così composta: paga base conglobata, contingenza, III° elemento, scatti d'anzianità, eventuali superminimi e/o *ad personam*;
2. In aggiunta a quanto sopra ai lavoratori di cui al punto 1 l'azienda metterà a disposizione un servizio di outplacement con facoltà del lavoratore di rinunciare in luogo dell'erogazione di un importo lordo pari a 2.000 euro (duemila/00) sempre a titolo di incentivo all'esodo;
3. così come previsto nell'accordo sottoscritto in data odierna più volte richiamato, l'erogazione di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 sarà subordinata alla sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ex art.2113 Cod. Civ. in sede protetta avente ad oggetto la risoluzione dell'intercorso rapporto di lavoro;
4. come previsto nel verbale di accordo sottoscritto in data odierna, ai lavoratori addetti alle unità produttive di Arese, Milano, Padova, Roma e Sanremo che dovessero essere interessati da future procedure di licenziamento collettivo, sarà garantito il medesimo importo a titolo di incentivo all'esodo previa sottoscrizione con le OO.SS. e le RSA di specifico verbale di accordo a chiusura e definizione delle suddette procedure;
5. nelle ipotesi di cui sopra, resta inteso fra le Parti che, ove la Società si trovi a dover corrispondere ai lavoratori trattamenti retributivi o indennità varie a causa di motivi procedurali, il relativo costo aziendale verrà detratto dagli incentivi all'esodo come sopraindicati.

Letto, confermato e sottoscritto.

PUBLIKOMPASS S.P.A

Confcommercio Roma

Filcams - CGIL

Fisascat - CISL

Uiltucs

RSA